



PROVINCIA DI VENEZIA
SETTORE MOBILITÀ E TRASPORTI

**REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLA NAVIGAZIONE
LOCALE NELLA LAGUNA VENETA**

(Deliberazioni del Consiglio Provinciale prot. n. 24772/I[^] di verb. del 25.06.98, prot. n. 17778/VIII di verb. del 29.04.99 e prot. n. 62247/III di verb. del 29.10.2001)

Assessorato alla Mobilità e Trasporti

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Principi generali.

1. Per i fini di cui all'articolo 11 comma 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, attuativo della legge 15 marzo 1997, n. 59, la navigazione delle unità a motore, a vela e a remi nella laguna veneta è disciplinata dalle norme generali del codice della navigazione e dei relativi regolamenti di attuazione, dalle norme nazionali ed internazionali per la sicurezza e la prevenzione degli abbordi in mare, nonché dalle norme regionali in materia di navigazione interna ed è coordinata dal presente regolamento e dai provvedimenti emanati in applicazione di esso. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano ai principi della sicurezza della navigazione, della salvaguardia delle città di Venezia e di Chioggia e degli insediamenti insulari, della protezione dell'ambiente lagunare dall'inquinamento idrodinamico, acustico, delle acque e dell'aria, nonché del risparmio energetico e dell'equilibrio idraulico e morfologico.
2. Scopi del presente regolamento sono:
 - 2.1. coordinare il trasporto locale con le attività relative al traffico acqueo nell'intero ambito lagunare;
 - 2.2. garantire la sicurezza della navigazione lagunare a mezzo di appositi dispositivi di rilevazione, monitoraggio e identificazione delle unità;
 - 2.3. sottoporre a disciplina unitaria tutti i mezzi circolanti nelle vie d'acqua marittime o interne e in tutte le acque della Laguna di Venezia, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 3;
 - 2.4. favorire la navigazione delle unità a remi, a vela ed a motore secondo criteri di compatibilità tra le esigenze della mobilità e della salvaguardia degli ambienti urbani e lagunari dagli effetti negativi del traffico;
 - 2.5. prevenire l'inquinamento atmosferico, acqueo, acustico e idrodinamico;
 - 2.6. dare priorità ai fini della circolazione, in ragione della funzione svolta, ai traffici nel seguente ordine:
 - a) i servizi di emergenza e pronto intervento durante l'esercizio della propria funzione;
 - b) il trasporto pubblico di linea;
 - c) i servizi pubblici locali di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e il servizio delle Poste Italiane;
 - d) il trasporto di cose per conto di terzi;
 - e) il trasporto pubblico di persone non di linea;
 - f) il trasporto in conto proprio;
 - g) il trasporto ad uso privato;
 - h) il diporto a vela;
 - i) il diporto a motore.
 - 2.7. salvaguardare i servizi e le attività di trasporto per conto di terzi e per conto proprio di persone e cose che si svolgono con unità tipiche della laguna veneta condotte a remi.

Art. 2. Navigazione lagunare.

1. Viene definita navigazione lagunare quella svolta interamente all'interno della Laguna stessa e *si osservano le norme relative alla navigazione interna* ⁽¹⁾.
2. Il presente regolamento si applica in tutte le acque della laguna veneta, il cui ambito è definito all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366; ai fini del presente regolamento, tutti i mezzi adibiti alla navigazione nella laguna veneta vengono definiti con l'unico termine di unità lagunari, siano essi a remi, a propulsione meccanica o a vela.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle vigenti norme generali e specifiche in materia di navigazione marittima e interna. I casi di deroga ai sensi della regola 1 lettera b) del Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare devono essere opportunamente segnalati al fine di garantirne la conoscenza ed il rispetto da parte delle unità in navigazione marittima.

⁽¹⁾ *parole annullate con ordinanza prot. Co.Re.Co. n. 96/AP del 10.08.98 attualmente in vigore a seguito di sospensione di detto provvedimento con ordinanza del Tar Veneto n. 200200449 del 03.07.02*

Art. 3. Esclusione.

1. I seguenti tipi di navigazione non sono soggetti al presente regolamento:
 - a) percorsi effettuati da navi marittime esclusivamente all'interno dei canali e delle zone di competenza delle Autorità marittime e portuali, per necessità strettamente connesse all'esercizio del traffico marittimo da e per i porti lagunari, con origini o destinazioni esterne;
 - b) servizi portuali come definiti all'articolo 66 del codice della navigazione e all'articolo 60 del regolamento di attuazione per la navigazione marittima, svolti integralmente all'interno dei canali e delle zone di

cui alla lettera precedente, in particolare i servizi di trasporto effettuati per l'imbarco e lo sbarco di passeggeri e merci e per la manutenzione ed il rifornimento delle navi, sulla base di apposita concessione.

2. L'Autorità Marittima o Portuale, informate le altre autorità di cui all'articolo 70, provvede altresì a disciplinare l'esercizio dei servizi dei porti, in particolare attivando :

- a) la limitazione delle navi e dei galleggianti addetti al servizio dei porti di cui all'articolo 67 del codice della navigazione, ove ritenuto necessario per la salvaguardia del pubblico interesse su conforme parere anche delle altre autorità competenti;
- b) i registri di iscrizione dei soggetti che esercitano attività nell'interno dei porti con navi e galleggianti di cui all'articolo 68 del codice della navigazione e le relative certificazioni di cui all'articolo 61 del regolamento di attuazione per la navigazione marittima.

Art. 4. Definizione e classificazione delle acque e dei canali navigabili.

1. Le acque ed i canali navigabili della laguna veneta sono così definiti:

- a) canali e zone marittime e portuali: di competenza delle Autorità Marittime o Portuali;
- b) canali e zone lagunari: di competenza del Magistrato alle Acque, corrispondenti a tutte le zone non di competenza delle Autorità Marittime o Portuale e non affidate ai Comuni di Venezia e Chioggia: i canali lagunari a loro volta si classificano in principali e secondari;
- c) canali e zone urbani: di competenza dei Comuni di Venezia e di Chioggia, che restano in loro consegna ai sensi dell'articolo 517 del regolamento di esecuzione per la navigazione marittima: i canali a loro volta si classificano in principali, secondari e locali.

2. La classificazione dei singoli canali o tratti di canali, avuto riguardo alle loro caratteristiche fisiche e funzionali, avviene nei piani della navigazione urbana e lagunare di cui al successivo articolo 17.

3. Vengono definiti canali e zone navigabili quelle in cui è consentita la navigazione delle unità a motore, anche se soggetta a particolari limitazioni.

4. Vengono definite zone a traffico limitato quelle nelle quali l'accesso e la navigazione delle unità a motore sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti o unità.

Art. 5. Definizione e disciplina delle unità lagunari. ⁽³⁾

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina specifica prevista al titolo terzo, vengono definite unità lagunari:

- a) le unità naviganti nella laguna veneta, non iscritte in registri tenuti dalle autorità della navigazione marittima o interna;
- b) le unità iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti della navigazione marittima tenuti dagli uffici circondariali di Venezia, Chioggia e Caorle, abilitate alla navigazione nazionale locale limitata alla laguna veneta o nella stessa abitualmente operanti;
- c) le unità iscritte nelle matricole delle navi maggiori e nei registri delle navi minori e dei galleggianti della navigazione marittima, adibite a servizi pubblici marittimi di trasporto di persone e cose regionale e locale, con destinazione abituale nella laguna veneta;
- d) le unità iscritte nel registro delle navi e dei galleggianti della navigazione interna tenuto dall'Ispettorato di Porto di Venezia, adibite a servizi pubblici di trasporto di persone e cose, di linea e non di linea, che interessano la laguna veneta o con porto di attracco compreso nel territorio di un comune di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171;
- e) le unità iscritte nei registri dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore destinati a navigare a uso privato, tenuti dall'Ispettorato di Porto di Venezia, con porto di attracco compreso nel territorio di un comune di cui alla lettera precedente;
- f) le unità da diporto destinate a locazione senza conducente o a noleggio con conducente nella laguna veneta.

2. Non sono soggette alla disciplina prevista dal titolo terzo del presente regolamento le altre unità iscritte in matricole o registri, compresi quelli delle imbarcazioni e delle navi da diporto, finché navigano nelle acque marittime e portuali o in quelle specificamente individuate dall'autorità competente, nonché le unità navali iscritte nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, negli elenchi statistici o in altri registri speciali.

Art. 6. Disciplina dei servizi di trasporto pubblico nella laguna veneta.

1. I servizi di trasporto pubblico, di linea e non di linea, di persone o di cose, effettuati esclusivamente all'interno della laguna veneta e lungo le vie d'acqua interne ad essa afferenti, *inclusi i canali marittimi e portuali*, ⁽²⁾ sono soggetti a concessione, licenza o autorizzazione e sono regolati dalle norme regionali del trasporto pubblico locale e da quelle relative alla navigazione interna.

2. *Ai fini del coordinamento del trasporto locale con le altre attività relative al traffico acqueo, il rilascio dei*

titoli di cui al comma precedente è subordinato all'intesa con le autorità competenti sulle acque interessate in ordine alle modalità di esercizio e ai contingentamenti.⁽³⁾

⁽²⁾ parole annullate dall'organo di controllo con ordinanza prot. Co.Re.Co. n. 96/AP del 10.08.98 attualmente in vigore a seguito di sospensione di detto provvedimento con ordinanza del Tar Veneto n. 200200449 del 03.07.02

⁽³⁾ comma annullato dall'organo di controllo con ordinanza prot. Co.Re.Co. n. 96/AP del 10.08.98 attualmente in vigore a seguito di sospensione di detto provvedimento con ordinanza del Tar Veneto n. 200200449 del 03.07.02

Art. 7. Regolamentazione della navigazione.

1. In conformità al presente regolamento, le autorità competenti su canali e zone marittimi e portuali, lagunari e urbani provvedono all'emanazione di specifiche ordinanze applicative nelle materie di massima sottelenate:

- a) velocità massime consentite, anche differenziate per tipo di unità o servizio;
- b) norme di accesso e sosta nei canali e vie d'acqua;
- c) sensi di navigazione e precedenza;
- d) caratteristiche e dimensioni massime delle unità per la transitabilità nei singoli canali e per le concessioni degli spazi e specchi acquei di ormeggio e sosta;
- e) orari e divieti di navigazione, limitazioni di navigazione per categorie di utenti ed unità e modalità di accesso alle zone a traffico limitato;
- f) orari e modalità di utilizzo delle banchine, delle rive e degli approdi.

Art. 8. Competizioni e manifestazioni nautiche.

1. Lo svolgimento di competizioni e manifestazioni nautiche nella laguna veneta è subordinato alla preventiva autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti, le quali possono consentire, previa intesa con le altre autorità, deroghe alle norme del presente regolamento, nonché limitazioni o sospensioni della navigazione, sempre che non sia compromessa la sicurezza della navigazione.

Art. 9. Limitazioni e divieti di navigazione.

1. Nella laguna veneta è vietato:

- a) effettuare lo sci nautico;
- b) rimorchiare attrezzature per il volo (aquiloni, paracadute ascensionali e dispositivi similari);
- c) navigare con moto d'acqua.

2. Nei canali e nelle zone lagunari è vietato navigare con unità a motore al di fuori dei canali navigabili, salvo specifica autorizzazione.

3. Nei canali urbani è vietato:

- a) navigare a vela;
- b) navigare a rimorchio o spinta fuori dai canali principali, salvo il caso di trasferimento di imbarcazioni a motore in stato di avaria;
- c) navigare con unità a motore con alte maree uguali o superiori a m 1,10, con esclusione dei canali principali e con l'ulteriore limite massimo di velocità di 5 km/h;
- d) navigare con unità a motore con basse maree uguali o inferiori a - 0,50 e velocità superiore a 5 km/h nei canali principali.

Art. 10. Trasporti e navigazione eccezionali.

1. Si considerano trasporti e navigazione eccezionali quelli effettuati con unità o in condizioni che non rispettino i limiti, i divieti e le prescrizioni imposti sui canali o tratti di canali interessati.

2. I trasporti e la navigazione eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione rilasciata dall'autorità competente sui canali interessati.

3. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo, nei limiti tecnicamente ammissibili. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della polizia della navigazione.

Art. 11. Servizi di polizia della navigazione lagunare.

1. Il Magistrato alle Acque promuove periodicamente e, comunque, almeno una volta all'anno, forme di coordinamento tra i servizi di polizia e di vigilanza della navigazione, al fine di una uniforme ed efficace applicazione e rispetto delle norme in materia di navigazione ed esercizio dei servizi nell'intero ambito lagunare.

TITOLO SECONDO - TUTELA DELL'AMBIENTE E ORGANIZZAZIONE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 12. Protezione dei segnalamenti dei canali.

1. E' proibito ormeggiarsi ai supporti dei segnalamenti dei canali, danneggiarli o renderli inadatti alla loro funzione.
2. Qualora un segnalamento sia stato spostato o danneggiato da un'unità, il conduttore deve darne immediata comunicazione all'autorità competente o ad un organo di polizia lagunare.

Art. 13. Protezione delle opere.

1. Qualora un'opera (ponte, sponda, muro, riva, etc.) sia stata danneggiata da un'unità, il conduttore ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'autorità competente o ad un organo di polizia lagunare.

Art. 14. Manutenzioni e rifornimenti.

1. Per ridurre l'inquinamento, è fatto obbligo di mantenere in perfetta efficienza i motori di tutte le unità e gli impianti delle stazioni di servizio, pubbliche e private.
2. Le operazioni di manutenzione e rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare perdite o spargimento in acqua di olio, carburanti o altri detriti, adottando mezzi o attrezzature idonei.

Art. 15. Scarico di rifiuti e sostanze inquinanti. ⁽⁴⁾

1. In tutta l'area lagunare è vietato lo svuotamento di acque oleose di sentina di unità a motore, nonché il getto da qualsiasi unità di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro: ogni trasgressione sarà punita a norma dell'articolo 26 della legge 5 marzo 1963, n. 366, con una sanzione amministrativa fino a L. 900.000, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.
2. E' altresì vietato scaricare nelle acque marittime e portuali sostanze pericolose o inquinanti, in particolare combustibili, carburanti, lubrificanti: ogni trasgressione sarà punita a norma dell'articolo 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da L. 500.000 a L. 1.000.000, con riduzione delle suddette pene alla metà se il fatto è avvenuto per colpa.

⁽⁴⁾ articolo annullato dall'organo di controllo con ordinanza prot. Co.Re.Co. n. 96/AP del 10.08.98 attualmente in vigore a seguito di sospensione di detto provvedimento con ordinanza del Tar Veneto n. 200200449 del 03.07.02

Art. 16. Protezione contro le emissioni nocive

1. I rumori, il fumo, i gas di scarico e le esalazioni devono essere contenuti nei limiti compatibili con il normale funzionamento di unità utilizzate secondo le regole: in particolare alle unità lagunari si applica la disciplina prevista per il contenimento delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli di cui all'articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada", ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 aprile 1973, n. 171, in quanto compatibili.
2. Il rumore di una unità lagunare, misurato secondo le norme di cui all'allegato A, non deve superare i 72 dB(A). Provvedimenti adeguati devono essere adottati per ridurre il rumore eccessivo a bordo.
3. L'impiego del radar deve essere limitato alla navigazione in tempo di nebbia nei canali lagunari, marittimi e portuali: per il contenimento dell'inquinamento da emissioni elettromagnetiche, è fatto obbligo a tutte le unità munite di radar di disattivarlo o porlo in posizione di stand-by durante il transito nei canali urbani, le fermate prolungate e le soste.

Art. 17. Pianificazione della navigazione.

1. Il Comune di Venezia adotta il Piano della Navigazione Urbana.
2. La Provincia di Venezia adotta il Piano della Navigazione Lagunare, previa intesa con le autorità competenti sulle acque interessate, da conseguirsi in apposita conferenza di servizi.
3. I Piani della Navigazione sono finalizzati al conseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente regolamento, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti, con i piani dei trasporti e nel rispetto dei valori ambientali, provvedono alla classificazione dei canali e dei tratti di canali e prevedono il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica, per la regolamentazione e il controllo della navigazione e per la verifica delle velocità, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 2, punto 2.2.

Art. 18. Segnaletica della navigazione.

1. L'autorità competente può individuare le informazioni essenziali da fornire ai conduttori mediante segnaletica, al fine di rendere più agevole il rispetto delle regole di navigazione in vigore, secondo uno specifico progetto per canale, area od itinerario, redatto, se del caso, di concerto con le autorità competenti sulle acque limitrofe, tenendo conto anche della compatibilità ambientale.
2. La segnaletica verticale è realizzata con cartelli aventi forma, colori e caratteristiche conformi alle figure e tabelle allegate, e comunque con riferimento alle normative previste dal codice europeo delle vie della navigazione interna (CEVNI).
3. I segnali sono installati di norma sul lato del canale corrispondente alla mano da tenere, possono essere ripetuti sul lato opposto in caso di canale di larghezza superiore a 30 m. Quando la parte posteriore di un segnale non presenta altro segnale essa, se visibile, deve essere dipinta di colore bianco. I segnali della navigazione possono essere illuminati.
4. Sopra i segnali possono essere applicate pannelli integrativi indicanti la distanza a partire dalla quale va osservata la prescrizione indicata. Sotto i segnali possono essere applicati pannelli integrativi di forma rettangolare, della stessa larghezza, per meglio specificarne:
 - a) la validità nello spazio e nel tempo;
 - b) il significato;
 - c) le categorie di unità cui si applica.Essi possono inoltre essere completati con frecce, indicanti la direzione nella quale si applica il segnale stesso.
5. La segnaletica galleggiante, fatto salvo quanto previsto dal sistema AISM-IALA nelle acque portuali, è realizzata con boe e corpi galleggianti aventi forma, dimensioni, colori e caratteristiche conformi alle normative previste dal codice europeo delle vie della navigazione interna (CEVNI).
6. I pali e i gruppi che delimitano un canale navigabile sono di norma dotati di targhe rettangolari di colore bianco, realizzate mediante pellicola retroriflettente ad alta intensità luminosa, apposte sul lato della navigazione.
7. Le dame che segnalano l'inizio di un canale navigabile oltre alle targhe di cui comma precedente sono di norma dotate di targhe analoghe, una di colore rosso, esposta sul lato visibile a sinistra, una di colore verde, esposta sul lato visibile a destra, poste sul palo più alto: questo deve inoltre recare un riflettore radar.
8. Le boe, i gavitelli o i galleggianti similari, stabilmente collocati nelle acque normalmente adibite alla navigazione, devono recare un riflettore radar ed essere dotati di segnalazione mediante pellicola retroriflettente ad alta intensità luminosa, di colore bianco-argento.
9. Quando sia necessario separare nel tempo le diverse correnti di traffico in punti singolari della rete di navigazione, possono essere installate lanterne semaforiche con caratteristiche, funzionamento e indicazioni analoghe a quelle stradali.
10. Il divieto e il permesso di transito sotto le arcate di un ponte posto su un canale lagunare sono segnalati di notte con una luce fissa, rispettivamente rossa o verde, posta sopra le arcate stesse.
11. L'assenza della segnaletica prevista dal presente articolo non esime in alcun caso i conduttori dall'osservanza dei comportamenti prescritti dall'autorità competente a mezzo degli appositi provvedimenti.
12. Sino all'installazione della nuova segnaletica conforme alle norme del presente articolo, resta valida quella attualmente installata.

TITOLO TERZO - DELLE UNITÀ LAGUNARI

Art. 19. Unità con scafo in metallo.

1. Le unità lagunari con scafo in metallo, ad esclusione di quelle adibite al servizio pubblico di linea, al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, dei trasporti eccezionali e di manutenzione urbana (pontoni galleggianti etc.) non possono transitare nei canali urbani.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle unità lagunari che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultino:
 - a) già iscritte, o in corso di iscrizione, nei registri tenuti dagli uffici dei Compartimenti marittimi di Venezia o di Chioggia e dell'Ispettorato di Porto di Venezia, con porto di attracco situato in un comune di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171;
 - b) già costruite, o in corso di costruzione con dichiarazione di costruzione già presentata, per le quali venga presentata ai comuni competenti una domanda di deroga corredata dalla necessaria documentazione entro tre mesi.
3. Al fine di non arrecare danno a rive, fondamenta, ponti, fabbricati ed altre unità, le unità lagunari con scafo in metallo (escluse quelle adibite al servizio pubblico di linea in navigazione nei canali urbani) devono essere dotate di puntali, parabordi fissi e/o bottazzi in gomma, materiale plastico o cordame, e non presentare spigoli vivi anche in eventuali sovrastrutture metalliche: per le unità esistenti è fatto obbligo di provvedere all'adeguamento entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 20. Dispositivi di equipaggiamento e dotazioni di bordo.

1. In relazione alla sicurezza della navigazione, le unità lagunari dotate di motore entro/bordo o entro/fuoribordo devono essere equipaggiate con:

1. un dispositivo silenziatore e di scarico, con il relativo tubo sistemato nella parte poppiera, e rivolto verso il basso: il dispositivo silenziatore deve essere tenuto in condizioni di buona efficienza e non essere alterato;
2. un conta ore di moto non azzerabile;
3. gli apparati di bordo necessari alla connessione al Sistema Integrato di Rilevamento e Controllo della Navigazione Lagunare di cui all'articolo 66, ove prescritto.

2. Tutte le unità lagunari devono altresì essere dotate dei fanali e dei segnali previsti dal regolamento per prevenire gli abbordi in mare.

3. La verifica del possesso dei dispositivi di cui ai commi precedenti viene effettuata in occasione delle visite per il rilascio o il rinnovo dei documenti relativi alla sicurezza, ove previsti, che viene negato in caso di assenza o di inadeguatezza di uno o più dispositivi.

4. Le unità a remi e a vela devono essere dotate di un segnalatore acustico costituito da un clacson o da un corno e, in navigazione notturna, di una luce bianca visibile da tutte le direzioni (360°), se non tenute altrimenti a dotarsi dei fanali previsti dal regolamento per prevenire gli abbordi in mare.

Art. 21. Requisiti di idoneità alla navigazione lagunare.

1. In relazione alla sicurezza della navigazione, al moto ondoso e a salvaguardia dell'ambiente lagunare, per essere ammessa alla navigazione in tutto l'ambito della laguna veneta, ogni unità lagunare a motore deve possedere i seguenti requisiti di idoneità:

- a) rispetto dei limiti specifici di resistenza residua di cui all'allegato B, da parte della carena con le appendici normalmente presenti, se trattasi di unità iscritta in pubblici registri, esclusi quelli delle imbarcazioni e delle navi da diporto;
- b) rispetto dei limiti specifici di potenza massima complessiva imbarcata per la propulsione indicati nella tabella di cui all'allegato C;
- c) rispetto dei limiti di fumosità dei gas di scarico e delle emissioni inquinanti, anche con riferimento ai contenuti di zolfo, piombo e oli dei carburanti impiegati.

I limiti di cui sopra, ove non ancora compiutamente determinati, saranno integrati a cura della Commissione di cui all'articolo 70 e saranno approvati con il medesimo procedimento previsto per il presente regolamento, entro un anno dalla data di entrata in vigore.

2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma precedente non si applicano alle unità lagunari a motore che alla data di entrata in vigore dei limiti specifici di resistenza residua risultino:

- a) già iscritte, o in corso di iscrizione, nei registri tenuti dagli uffici dei Compartimenti marittimi di Venezia o di Chioggia e dell'Ispettorato di Porto di Venezia, con porto di attracco situato in un comune di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171;
- b) già costruite, o in corso di costruzione con dichiarazione di costruzione già presentata, per le quali venga presentata agli uffici competenti all'iscrizione una domanda di deroga corredata dalla necessaria documentazione entro tre mesi: in tal caso, l'iscrizione è consentita entro tre anni.

Le medesime unità lagunari a motore dovranno presentare i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 entro tre anni dalla determinazione dei limiti specifici.

3. Gli uffici tenuti all'iscrizione delle unità che, in base alla documentazione presentata, sono definite lagunari ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, determinano le modalità di accertamento dei suddetti requisiti, sentito l'Ente tecnico.

4. Qualora un'unità lagunare a motore presenti un valore di velocità oltre il quale il valore del parametro di cui alla lettera a) del primo comma superi quello ammesso, tale valore viene assunto in sede di prescrizione tecnica come limite massimo individuale di velocità: esso viene annotato sulla licenza di navigazione e viene riportato sull'unità stessa a mezzo di apposita indicazione, consistente in un disco bianco con bordo rosso del diametro eguale all'altezza dei caratteri che costituiscono i dati di identificazione, contenente il numero corrispondente alla velocità massima ammessa espressa in km/h, situato alla destra dei dati.

5. Nel caso venga richiesta l'iscrizione di unità lagunari a motore in carenza di alcuno dei requisiti di cui al comma 1, l'ufficio subordina il rilascio della licenza di navigazione al positivo accertamento del rispetto dei medesimi.

6. Nel caso di verifiche successive all'iscrizione, che rivelino la perdita di alcuno dei requisiti di cui al comma 1, l'organo accertatore provvede alla comunicazione all'ufficio competente per il ritiro della licenza di navigazione, sino al ripristino delle condizioni per l'ammissione alla navigazione lagunare.

Art. 22. Trasporti e servizi speciali in conto proprio.

1. Il trasporto di persone o di cose e i servizi speciali in conto proprio sono eseguiti per esigenze proprie da

Enti Pubblici, imprese e associazioni, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) il trasporto o i servizi speciali avvengono con unità di cui il soggetto esercente è proprietario, usufruttuario, locatario con facoltà di compera o locatario senza conducente, oppure, in caso di esercizio indiretto da parte del soggetto interessato, il conduttore risulta lavoratore dipendente;
 - b) il trasporto non costituisce attività economicamente prevalente e rappresenta solo un'attività complementare ed accessoria nel quadro dell'attività generale, riferita a persone o cose che abbiano stretta attinenza con essa;
 - c) le cose trasportate appartengono all'esercente stesso, o siano da esso prodotte o vendute, prese in comodato o locazione o debbano essere da lui elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato a vendere.
2. Le unità lagunari a motore adibite al trasporto di cose, o promiscuo di cose e persone o a servizi speciali in conto proprio, connessi con l'attività svolta dall'armatore, sono iscritte nel registro dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore destinati a navigare a uso privato, se di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate, o nel registro delle navi e dei galleggianti della navigazione interna, se di stazza lorda superiore a 25 tonnellate, tenuti dall'Ispettorato di Porto di Venezia, a seguito dell'accertamento dell'esistenza delle condizioni di cui al comma precedente.
3. Le unità destinate a navigare a uso privato non possono trasportare persone a titolo gratuito, bensì solo a titolo amichevole o di cortesia.
4. Le unità lagunari a motore adibite al trasporto di persone in conto proprio sono iscritte nel registro delle navi minori e dei galleggianti della navigazione interna tenuto dall'Ispettorato di Porto di Venezia, a seguito del medesimo accertamento.

Art. 23. Servizio pubblico di trasporto di cose per conto di terzi, rimorchio e traino.

- 1 Il servizio di trasporto di cose per conto di terzi svolto con unità a motore, rimorchio e traino con mezzi non meccanici è soggetto ad autorizzazione ed è disciplinato dai regolamenti statali, dalla legge regionale 31 dicembre 1993, n. 63 e dai relativi regolamenti comunali.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune nel cui territorio il servizio viene prestato, per unità di portata lorda inferiore a 200 tonnellate, e dalla Regione Veneto, per unità di portata lorda eguale o superiore a 200 tonnellate.
3. E' vietato effettuare servizi di trasporto di cose per conto di terzi, con unità di stazza lorda fino a 25 tonnellate, interni a un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione.
4. Possono essere destinate al servizio di trasporto di cose per conto di terzi, rimorchio e traino solo unità iscritte nei registri delle navi e dei galleggianti della navigazione interna tenuti dall'Ispettorato di Porto di Venezia, se di portata lorda inferiore alle 200 tonnellate, e anche unità iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti della navigazione marittima dei circondari tenuti dagli uffici circondariali di Venezia e di Chioggia, se di portata lorda eguale o superiore alle 200 tonnellate.

Art. 24. Servizio pubblico non di linea per trasporto di persone.

1. Le unità lagunari a motore destinate al trasporto di persone in servizio pubblico non di linea, come definito dalla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, devono essere iscritte nei registri delle navi minori della navigazione marittima, tenuti dagli uffici nella cui circoscrizione ricade il territorio del comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione, e devono essere abilitate alla navigazione nazionale locale limitata alla laguna veneta.
2. Le unità adibite a servizio di taxi o noleggio con conducente con portata sino a 20 persone devono avere stazza lorda non superiore a 5 tonnellate, le unità adibite a servizio di noleggio Gran Turismo devono avere stazza lorda superiore a 10 tonnellate e non superiore a 25 tonnellate, ove non altrimenti previsto dai regolamenti comunali di esercizio.

Art. 25. Servizi di trasporto specifici di persone per conto terzi.

1. I servizi di trasporto per conto terzi effettuati con unità lagunari speciali (idroambulanze di trasporto o di soccorso o assimilate adibite anche al trasporto di plasma e organi, unità adattate per il trasporto di disabili e invalidi non deambulanti che impieghino un equipaggio minimo di due persone compreso il conducente), a tale effetto riconosciute idonee al servizio da parte dell'ente tecnico e identificate con modalità stabilite dal Comune, sono soggetti ad autorizzazione comunale, che viene rilasciata senza riferimento al contingente comunale.
2. Le unità di cui al presente articolo sono iscritte nel registro delle navi e dei galleggianti della navigazione interna tenuto dall'Ispettorato di Porto di Venezia.

Art. 26. Servizio pubblico di linea per trasporto di persone e cose.

1. Il servizio di linea con unità a motore è disciplinato dalle leggi nazionali e regionali sul trasporto pubblico locale. Una unità a motore si intende adibita a servizio di linea quando l'esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone o cose.
2. Le unità a motore destinate ai servizi di linea lagunari per trasporto di persone devono essere iscritte nei registri delle navi minori della navigazione marittima tenuti dagli uffici circondariali di Venezia e di Chioggia, e devono essere abilitate alla navigazione nazionale locale limitata alla Laguna Veneta.
3. Le unità a motore destinate ai servizi di linea marittimi devono essere iscritti nei registri o nelle matricole tenuti dagli uffici circondariali o compartimentali di Venezia e di Chioggia.

Art. 27. Unità per la pesca professionale.

1. Le unità lagunari a motore adibite alla pesca professionale nella laguna veneta devono essere iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti della navigazione marittima o interna.
2. Le unità a motore aventi lunghezza fuori tutto non superiore a 7,5 m devono essere iscritte nel registro delle navi e dei galleggianti della navigazione interna tenuto dall'Ispettorato di Porto di Venezia.
3. Le unità di cui al presente articolo sono autorizzate alla navigazione al di fuori dei canali navigabili, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della navigazione e di salvaguardia dell'ambiente, per l'esclusivo esercizio dell'attività.

Art. 28. Documenti di bordo.

1. La licenza di navigazione per le unità che, in base alla documentazione presentata, sono definite lagunari ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, ove prevista, non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto come sopra individuati. In particolare, per le unità iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti della navigazione marittima, il divieto di cui sopra opera relativamente alle unità abilitate, in base ai documenti relativi alla sicurezza, alla navigazione nazionale locale limitata alla laguna veneta, esercitabile unicamente sulla base di specifici titoli amministrativi o di particolari requisiti. La licenza di navigazione viene ritirata ove vengano meno i titoli e i requisiti sulla cui base essa è stata rilasciata.
2. La licenza di navigazione delle unità adibite ad uso di terzi, ove prevista, è rilasciata sulla base del nulla osta emesso dall'autorità competente al rilascio della concessione, della licenza o dell'autorizzazione prescritta per l'esercizio del servizio. Il titolo amministrativo deve essere rilasciato in capo al proprietario dell'unità, o dell'armatore se diverso. Sulla licenza di navigazione e nei registri di iscrizione dell'unità vengono riportati gli estremi del titolo.
3. La licenza di navigazione delle unità adibite alla pesca professionale nella laguna veneta è rilasciata dietro presentazione della licenza di pesca di categoria "A". Sulla licenza di navigazione e nei registri di iscrizione dell'unità vengono riportati gli estremi del titolo.
4. Le unità possono essere utilizzate esclusivamente sui servizi per le quali l'armatore ha ottenuto il titolo legale, salvo le eventuali limitazioni imposte in detto titolo. A tal fine, la licenza di navigazione deve essere accompagnata da un documento rilasciato dall'autorità competente al rilascio della concessione, della licenza o dell'autorizzazione, di cui viene a far parte integrante, in cui sono indicati i servizi per i quali le unità possono essere utilizzate.

Art. 29. Comunicazione tra gli uffici.

1. L'ufficio che rilascia la licenza di navigazione per unità lagunari adibite ad uso di terzi ne trasmette copia all'autorità che ha emanato il relativo nulla osta in base a proprio provvedimento: analogamente si provvede per le unità adibite alla pesca professionale nella laguna veneta.
2. L'autorità che ritira il provvedimento in base al quale è stata rilasciata la licenza di navigazione provvede a darne immediata comunicazione all'ufficio presso i cui registri l'unità interessata è iscritta, per il conseguente ritiro della licenza di navigazione: l'ufficio comunica all'autorità i termini in cui ha provveduto.
3. Qualora l'unità di cui viene richiesta la cancellazione dai registri di iscrizione risulti adibita a servizi di trasporto per conto di terzi sulla base di provvedimenti amministrativi, o alla pesca professionale nella laguna veneta, l'ufficio provvede solo dietro presentazione del nulla osta dell'autorità che ha emanato il provvedimento, e dà immediatamente informazione alla stessa dell'avvenuta cancellazione.

Art. 30. Caratteristiche dei dati di identificazione.

1. Le unità lagunari iscritte in pubblici registri devono recare sigle di individuazione e numeri di iscrizione con le seguenti caratteristiche uniformate, al fine di una agevole leggibilità:

- a) lettere e cifre devono avere altezza almeno pari a 15 cm per le unità iscritte nei registri tenuti dall'autorità della navigazione interna e 20 cm per le unità iscritte nei registri tenuti dalle autorità della navigazione marittima e corpo proporzionato;
 - b) i dati devono essere di colore nero su fondo bianco realizzato con vernice riflettente;
 - c) i dati devono essere apposti conformemente a quanto stabilito dalla legge, su superfici piane, verticali e parallele al piano di simmetria longitudinale dell'unità, o che si approssimino quanto più possibile alle predette condizioni: a tal fine, si considerano zone utili la prima e la terza parte dello scafo stesso, misurate tra le perpendicolari avanti e indietro;
 - d) l'altezza del bordo inferiore del rettangolo, contenente i dati di identificazione, dalla linea di galleggiamento a pieno carico dell'unità non deve essere inferiore a 30 cm, in caso di impossibilità deve essere situata alla massima distanza possibile da detta linea.
2. E' vietato occultare, totalmente o parzialmente, i dati di identificazione delle unità in modo tale da rendere difficoltosa la lettura od il riconoscimento.
3. E' vietato apporre sulle unità iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nell'identificazione.
4. Deroghe all'obbligo di uniformazione dei dati di identificazione possono essere concesse per unità di interesse storico o collezionistico, appositamente individuate dall'ufficio presso i cui registri esse sono iscritte.
6. L'autorità competente può disporre l'uso di targhe ufficiali.

Art. 31. Marche di massima immersione.

1. Le unità lagunari a motore, destinate al trasporto di cose, devono recare su entrambe le fiancate marche di massima immersione, poste circa a metà della lunghezza dello scafo.
2. Le marche devono avere una lunghezza di 30 cm e uno spessore di 4 cm, devono essere indelebili, di colore chiaro su fondo scuro o viceversa, e sistemate in modo che il loro bordo inferiore corrisponda alla massima immersione.

Art. 32. Contrassegni di identificazione dei natanti da diporto a motore.

1. Ai fini della sicurezza, per essere ammesse alla navigazione nella laguna veneta, le unità a motore anche amovibile non iscritte in pubblici registri (natanti da diporto a motore), con potenza complessiva installata superiore a 10 HP, devono essere munite di contrassegni di identificazione che permettano di risalire all'intestatario, responsabile della navigazione.
2. I contrassegni di identificazione consistono in due targhe e sono contraddistinti da un medesimo codice alfanumerico: essi devono essere stabilmente applicati su ambedue i fianchi poppieri.
3. I contrassegni portano in rilievo su fondo bianco retroriflettente lettere e cifre di colore nero, di altezza pari a 10 cm e corpo proporzionato. Il codice alfanumerico è costituito dalla sigla LV e da un gruppo di numeri progressivo.
4. La fabbricazione e la vendita dei contrassegni di identificazione sono riservate all'Ispettorato di Porto di Venezia, che ne determina il prezzo di vendita.
5. I contrassegni devono essere richiesti all'Ispettorato di Porto di Venezia.
6. I contrassegni sono strettamente legati alla persona intestataria e non seguono le vicende giuridiche dell'unità. Gli stessi contrassegni permettono all'intestatario di navigare con differenti unità, assumendone la responsabilità.
7. Per le unità da diporto che si trovino a navigare occasionalmente nella laguna veneta, per periodi non superiori a trenta giorni, vengono predisposti appositi contrassegni provvisori il cui codice alfanumerico è contraddistinto dalla lettera finale P, che vengono assegnati ai conduttori dietro il versamento di una cauzione da determinarsi come disposto al comma 4.
- [8. L'inosservanza delle norme di cui ai commi precedenti viene sanzionata in base all'articolo 1192 del codice della navigazione.]⁽⁹⁾

⁽⁹⁾ comma annullato dall'organo di controllo con ordinanza prof. Co.Re.Co. n. 96/AP del 10.08.98 attualmente in vigore a seguito di sospensione di detto provvedimento con ordinanza del Tar Veneto n. 200200449 del 03.07.02

Art. 33. Trasferimento di proprietà.

1. In caso di trasferimento di proprietà o di costituzione di usufrutto o di locazione con facoltà di acquisto del natante da diporto a motore, i contrassegni di identificazione rimangono in possesso dell'intestatario che può conservarli per apporli su altro natante da diporto a motore, ovvero all'Ispettorato di Porto di Venezia. Nel secondo caso, l'Ispettorato di Porto di Venezia provvederà alle conseguenti annotazioni e a distruggerli.

Art. 34. Procedure per l'assegnazione, rilascio e registrazione dei contrassegni.

1. I contrassegni di identificazione vengono rilasciati a persona fisica che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che non sia interdetta, ovvero a persona giuridica, che ne faccia richiesta dimostrando quale sia la sua residenza anagrafica, o sede, in Italia, ovvero, altrimenti, che sia comunque reperibile nei modi previsti.
2. Il codice alfanumerico dei contrassegni di identificazione e le generalità del responsabile della navigazione, secondo le norme del comma 1, vengono registrati dall'Ispettorato di Porto di Venezia ed aggiornati in relazione a trasferimenti di residenza, di sede o di abitazione, ovvero a provvedimenti di annullamento dei contrassegni.
3. Il trasferimento di residenza dell'intestatario dei contrassegni di identificazione deve essere comunicato entro trenta giorni, con la prescritta documentazione, dall'interessato all'Ispettorato di Porto di Venezia, il quale registra il mutamento e ne rilascia ricevuta.
4. In caso di smarrimento, distruzione o furto dei contrassegni, l'intestatario deve comunicarlo all'Ispettorato di Porto di Venezia entro tre giorni producendo la prescritta documentazione. L'Ispettorato di Porto di Venezia rilascia su richiesta dell'interessato nuovi contrassegni compiendo le consuete annotazioni.
5. I contrassegni provvisori vengono assegnati con le procedure di cui ai primi due commi del presente articolo e con modalità determinate all'Ispettorato di Porto di Venezia: qualora essi non vengano restituiti entro la data convenuta in sede di rilascio, si provvede all'incameramento della cauzione e al loro annullamento.

Art. 35. Conduttore.

1. Ogni unità lagunare in navigazione deve avere un conduttore responsabile, in possesso dell'idoneità necessaria: ogni galleggiante deve avere a bordo un responsabile.
2. E' considerato conduttore la persona che detiene l'effettiva autorità di comando sull'unità.
3. Non possono condurre unità coloro che non siano in grado di farlo in modo sicuro, per malattia, infermità fisica o psichica, abuso di bevande alcoliche o per altre ragioni simili.

Art. 36. Requisiti per il comando e la condotta di unità lagunari.

1. In conformità a quanto disposto dal codice della navigazione, il personale che esercita mansioni di coperta o di macchina richiedenti titolo professionale su unità lagunari a motore adibite ai servizi pubblici non di linea - taxi e noleggio con conducente - e a servizi di linea, per trasporto di persone e di cose, iscritte nei registri delle navi minori della navigazione marittima deve:
 - a) essere provvisto dei titoli professionali della navigazione marittima;
 - b) avere acquisito la qualifica di autorizzato secondo le norme della navigazione interna;come previsto dall'articolo 520 del regolamento per la navigazione marittima, secondo le tabelle di equivalenza tra titoli marittimi e della navigazione interna per i servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia, approvate con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione ai sensi del successivo articolo 521.
2. Ai fini della sicurezza, il personale che esercita mansioni di coperta o di macchina su unità lagunari a motore, adibite al trasporto di persone in conto proprio, iscritte nel registro delle navi e dei galleggianti della navigazione interna, deve essere provvisto dei titoli professionali della navigazione interna e avere acquisito la qualifica di autorizzato.
3. Il conduttore di unità lagunari adibite a servizi di trasporto pubblico non di linea deve avere con sé la certificazione dell'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, istituito presso la CCIAA di Venezia, che deve essere esibita all'autorità competente all'atto dell'imbarco.
4. Per la condotta di unità lagunari adibite a trasporti e servizi speciali in conto proprio con motore di cilindrata superiore a 500 c.c. se ad accensione comandata o di potenza superiore a 11 HP effettivi se di altro tipo, e di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate, è necessario il possesso della patente ad uso privato o da diporto: per unità di stazza lorda superiore a 25 tonnellate, è necessario il possesso delle qualifiche e dei titoli professionali della navigazione interna, secondo la composizione e la forza minima dell'equipaggio indicate sulla licenza di navigazione, o delle qualifiche e dei titoli della navigazione marittima, definiti equivalenti sulla base del decreto di cui al comma 1.
5. Per la condotta delle unità adibite alla pesca professionale nella laguna veneta, iscritte nei registri delle navi e dei galleggianti della navigazione interna, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

TITOLO QUARTO - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 37. Principio generale della navigazione.

1. I conduttori devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la navigazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza della navigazione.
2. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono.

Art. 38. Velocità.

1. E' obbligo del conduttore regolare la velocità dell'unità in modo che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone, delle cose e delle altre unità, ogni danno alle costruzioni e all'ambiente ed ogni causa di disordine per la sicurezza della navigazione, con riguardo alla manovrabilità del mezzo, con speciale riferimento alle sue qualità evolutive nelle condizioni del momento, alla distanza di arresto, alla densità del traffico, alla visibilità, alle caratteristiche e alle condizioni del traffico, meteomarine, dell'ambiente e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura.
2. Il conduttore deve sempre conservare il controllo dell'unità ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conduttore deve regolare la velocità nei tratti di canale a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni, nei passi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche e meteomarine o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di canale fiancheggiati da edifici.
4. Il conduttore deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altre unità e in prossimità dei luoghi di ormeggio ed approdo.
5. Il conduttore di unità a motore non deve gareggiare in velocità.
6. Il conduttore non deve navigare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso di traffico.

Art. 39. Limiti di velocità.

1. Ai soli fini della salvaguardia dell'ambiente urbano e lagunare, in relazione agli effetti del moto ondoso, la velocità massima delle unità a motore non può superare in via generale:
 - a) 20 km/h per i canali portuali e marittimi e lagunari principali;
 - b) 15 km/h per i canali portuali a traffico intenso;
 - c) 11 km/h per i canali portuali interni ai centri abitati;
 - d) 7 km/h per i canali lagunari principali in prossimità di centri abitati, lagunari secondari e urbani principali;
 - e) 5 km/ora per i canali urbani secondari e locali.
2. *Il superamento della velocità consentita è assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 1174, comma 2, del codice della navigazione; esso costituisce violazione delle norme sulla sicurezza della navigazione, ai sensi dell'articolo 1231 del codice della navigazione, soltanto nel caso in cui la velocità stessa sia superiore di una metà di quella consentita.* ⁽¹⁰⁾
3. Deroghe in aumento ai suddetti limiti possono essere previste, su tratte particolari, per i servizi pubblici di linea, qualora si rendano necessarie per garantire l'efficienza e l'efficacia del servizio e non venga compromessa la sicurezza dell'ambiente e della navigazione, in relazione alle caratteristiche tecniche e di esercizio dei mezzi impiegati: a tal fine, gli enti competenti provvedono di concerto all'approvazione degli orari di servizio delle linee di navigazione che interessano le rispettive acque.
4. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti competenti possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti diversi da quelli di cui al comma 1, in determinati canali e zone o tratti di canali, quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 lo renda opportuno, previo accordo con gli altri enti competenti in materia di navigazione lagunare. Gli enti competenti hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venire meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'articolo precedente. E' fatto obbligo comunque di osservare i limiti di velocità specificatamente indicati da apposita segnaletica posta in sito.
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del sistema di rilevamento e controllo della navigazione lagunare effettuate presso i posti di controllo delle forze di polizia della navigazione.

⁽¹⁰⁾ *comma annullato dall'organo di controllo con ordinanza prot. Co.Re.Co. n. 96/AP del 10.08.98 attualmente in vigore a seguito di sospensione di detto provvedimento con ordinanza del Tar Veneto n. 200200449 del 03.07.02.*

Art. 40. Precauzioni.

1. Entro i limiti massimi di velocità indicati all'articolo precedente, i conduttori delle unità a motore devono

comunque navigare riducendo ed adeguando la velocità, la produzione di moto ondoso e il risucchio in modo tale da non compromettere la sicurezza della navigazione o di arrecare danni a persone, cose ed ambiente, in circostanze quali:

- a) presenza di traffico motorizzato di particolare intensità, con elevata produzione di moto ondoso;
 - b) incrocio con altre unità, in particolare se di ridotta dimensione, destinate al trasporto di cose con carico elevato, idroambulanze, trasporti funebri, ed in generale a remi ed a vela;
 - c) prossimità di unità all'ormeggio o impegnate in operazioni di imbarco e sbarco di persone o carico e scarico di merci;
 - d) presenza di cantieri, opportunamente segnalati;
 - e) presenza di nebbia, nelle ore notturne, in caso di visibilità comunque limitata o di altre condizioni meteo-marine avverse;
 - f) marea significativamente superiore o inferiore ai valori normali;
 - g) vicinanza di terre emerse quali barene, difese di sponda, isole, motte, sacche.
2. I conduttori delle unità a motore devono inoltre usare nelle manovre precauzioni atte ad evitare o ridurre al massimo turbolenze dell'acqua, tali da smuovere il fondale e creare flussi forzati nelle aperture delle sponde dei canali.

Art. 41. Posizione delle unità nei canali.

1. Le unità a motore che navigano nei canali marittimi e portuali, nei canali lagunari e nei canali urbani principali devono tenere il centro del canale, mantenendosi a destra della mezzeria e comunque a debita distanza dalle rive, dalle briccole e dai gruppi di segnalamento, ed all'incrocio con altra unità a motore ciascuna deve tenere la propria destra. Nei medesimi canali, le unità a remi possono navigare, tenendosi ai lati, sia a destra che a sinistra per favorire le migliori condizioni di voga a seconda delle situazioni atmosferiche e di marea.
2. Le unità che navigano nei canali urbani secondari e locali debbono tenere la propria sinistra, tenendosi a lato, anche quando la via è libera, per agevolare la navigazione delle unità a remi.
3. Le unità devono navigare in un'unica fila, evitando di procedere affiancate ad esclusione di quanto eventualmente disposto dall'autorità competente. Qualora, per esigenze particolari ed eccezionali, le unità dovessero procedere affiancate o in formazione diversa da quella consentita, gli interessati devono richiedere all'Autorità competente un servizio di scorta.
4. È vietato a qualsiasi unità:
 - a) attraversare di prora la rotta delle unità in servizio pubblico di linea in movimento, ad una distanza non sufficiente per il regolare proseguimento del servizio;
 - b) ormeggiarsi, anche temporaneamente, con cime od altro alle unità in servizio pubblico di linea per farsi rimorchiare.
5. Nei canali a senso unico di navigazione possono transitare contromano:
 - a) le unità a remi;
 - b) le unità a motore autorizzate, in via temporanea o permanente.
6. Nei canali dove è istituito un "percorso blu" potranno transitare solo le unità a remi e quelle a motore in possesso di concessione di spazio o specchio acqueo nel canale medesimo.

Art. 42. Precedenza.

1. I conduttori, in fase di avvicinamento ad una intersezione o di incrocio con altra unità, devono usare la massima prudenza per evitare abbordi.
2. Quando due unità stanno per incrociarsi o comunque le loro rotte si intersecano, si ha l'obbligo generale di dare la precedenza all'unità che proviene da destra, salvo ove diversamente disposto.
3. Le unità che si immettono in un canale debbono dare la precedenza alle unità che navigano in quest'ultimo.
4. Le unità in navigazione nelle acque portuali e marittime dovranno sempre lasciare liberi il passo e la manovra alle navi, fatto salvo l'obbligo per queste ultime di rallentare ulteriormente la velocità ove tecnicamente possibile e di osservare la necessaria prudenza nei punti di maggior traffico e di attraversamento delle unità in servizio pubblico di linea debitamente indicati.
5. Le unità che attraversano i canali marittimi di grande navigazione o vi entrano da canali laterali, devono dare la precedenza a quelli che vi navigano.
6. Tutte le unità devono dare la precedenza alle unità in servizio pubblico di linea: è vietato in ogni caso intralciare la rotta delle unità in servizio pubblico di linea e ostacolarne le manovre di accosto e attracco.
7. Tutte le unità, comprese quelle adibite a servizi pubblici di linea in deroga al comma precedente, devono dare la precedenza alle gondole in servizio di traghetto nel Canal Grande.

Art. 43. Sorpasso.

1. Il conduttore di unità che vuole sorpassarne un'altra, deve segnalare la propria manovra (un suono breve per sorpasso a destra - due a sinistra), ed il conduttore dell'unità che viene sorpassata deve rallentare l'andatura per facilitare la manovra.
2. E' vietato sorpassare in curva con visuale libera per un tratto insufficiente ad effettuare il sorpasso con sicurezza e quando navigano unità in senso inverso, a distanza tale da non consentire la manovra completa.

Art. 44. Distanza di sicurezza.

1. E' fatto obbligo a tutte le unità di mantenere una distanza dai pontili del servizio pubblico di linea tale da non ostacolare le operazioni di accosto.

Art. 45. Incrocio di unità nei canali o passi stretti.

1. Prima di incrociarsi nei punti malagevoli, in prossimità delle biforcazioni o degli incroci, ed ogni qualvolta il canale innanzi non sia libero o visibile per un tratto sufficiente, ogni conduttore è tenuto a rallentare ed a richiamare l'attenzione degli altri conduttori, facendo uso dei segnali acustici o della voce, e nelle ore notturne, dei segnali luminosi.
2. L'unità che procedere contro corrente, nel caso si incroci con altra unità, deve agevolare a quest'ultimo la manovra.

Art. 46. Segnalazioni visive e illuminazione delle unità.

1. Dalla mezz'ora dopo il tramonto del sole alla mezz'ora prima del suo sorgere, nonché in condizioni di nebbia o di scarsa visibilità, è fatto obbligo a tutte le unità di tenere accesi i fanali di segnalazione o le luci di via previste dal presente regolamento.

Art. 47. Cambiamento di direzione o altre manovre.

1. Il conduttore è tenuto a far segno con la mano a coloro che lo seguono quando la propria unità rallenti o debba fermarsi, ovvero debba cambiare direzione.
2. I conduttori delle unità a remi che navigano nei canali urbani devono dare l'avvertimento con la voce in prossimità dell'incrocio e gridare "a stagando" se accostano a destra, "a premando" se accostano a sinistra.
3. Il conduttore che esce da un canale dirigendosi verso un altro non deve ostacolare la navigazione delle unità che seguono o che incrociano con allargamento o altre manovre azzardate o comunque irregolari.

Art. 48. Entrata nei canali di grande navigazione.

1. Le unità che si accingono a entrare nei canali di grande navigazione da un canale laterale devono segnalare tempestivamente e ripetutamente la manovra che stanno per iniziare, utilizzando il segnale acustico.

Art. 49. Limitazione dei rumori.

1. E' fatto obbligo ai conduttori di unità a motore, eccettuati i mezzi in servizio di trasporto pubblico di linea, di spegnere il motore non appena attraccino o sostino nei canali urbani, fatta eccezione per le unità che siano dotate di particolari strumentazioni funzionali all'uso cui l'unità stessa è adibita ed abbiano necessità di far funzionare le strumentazioni mantenendo il motore acceso.

Art. 50. Uso dei dispositivi di segnalazione acustica.

1. Le segnalazioni acustiche sono proibite in tutto l'ambito lagunare, tranne nei casi stabiliti o di pericolo, incrocio, necessità di manovra, nebbia e scarsa visibilità.

Art. 51. Impiego delle tavole a vela (windsurf).

1. E' vietato l'impiego delle tavole a vela in tutti i canali e zone navigabili.
2. La navigazione con tavole a vela è consentita solo di giorno e con buona visibilità, da un'ora dopo l'alba fino al tramonto.
3. I conduttori regolano la tavola a vela in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione.

4. I conduttori devono indossare il giubbotto di salvataggio e non possono portare altre persone a bordo.

Art. 52. Fermata e sosta delle unità.

1. Agli effetti del presente regolamento:

- a) per fermata si intende la temporanea sospensione della navigazione con ormeggio dell'unità anche presso un luogo ove non sia ammessa la sosta, per consentire l'imbarco o lo sbarco delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla navigazione, il conduttore deve essere presente e pronto a riprendere il moto;
- b) per sosta si intende la sospensione della navigazione dell'unità con ormeggio protratto nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conduttore.

2. E' vietato a chiunque di abbandonare una unità senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per la navigazione.

Art. 53. Divieto di fermata e di sosta delle unità.

1. La fermata e la sosta sono vietate:

- a) presso aree di sosta in concessione ad altri, o comunque impedirne l'accesso;
- b) ai pontili ed approdi riservati alla fermata e alla sosta delle unità adibite a servizi pubblici, di linea e non di linea;
- c) sotto i ponti, salvo il temporaneo ricovero dalle intemperie;
- d) nelle curve e anche in loro prossimità;
- e) all'interno dei canali portuali, marittimi e lagunari;
- f) all'interno dei canali urbani, in corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 3 m;
- g) alle rive, salvo diversa segnalazione;
- h) presso briccole, pali e gruppi di segnalamento, eccetto che nei casi di unità sorprese dalla nebbia.

2. La sosta è inoltre vietata:

- a) dovunque venga impedito l'accesso ad un'altra unità regolarmente in sosta, oppure il suo spostamento;
- b) in seconda fila, salvo che si resti libero spazio sufficiente alla navigazione;
- c) agli spazi destinati alle unità adibite al trasporto di cose per le operazioni di carico e scarico, nelle ore stabilite;
- d) agli spazi riservati alla fermata o alla sosta delle unità adibite al trasporto di portatori di handicap;
- e) nelle zone a traffico limitato per le unità non autorizzate;
- f) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
- g) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.

3. Nei canali urbani è vietata la sosta dei galleggianti quando siano staccati dall'unità di rimorchio o spinta, salvo diversa segnalazione o specifica autorizzazione per la durata dei lavori cui l'unità è adibita.

4. Durante la sosta e la fermata il conduttore deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso dell'unità senza il suo consenso.

Art. 54. Disciplina generale delle aree pubbliche di fermata.

1. Per la realizzazione di approdi e fermate da destinarsi a pubblici servizi di trasporto, la concessione d'uso di spazi e specchi acquei viene prioritariamente rilasciata in capo all'ente locale cui compete l'organizzazione del servizio medesimo per una più proficua utilizzazione, in considerazione anche della limitatezza degli spazi comunque disponibili, con conseguente rilevanza dell'interesse pubblico generale. Qualora la richiesta di concessione sia presentata direttamente da un soggetto titolare di concessione, licenza od autorizzazione all'esercizio di pubblici servizi di trasporto, l'ente che ha rilasciato il titolo gode del diritto di prelazione.

2. Analogamente si opera nei confronti di banchine e rive destinate ad uso pubblico.

3. Ai fini indicati ai commi precedenti, la concessione d'uso rilasciata all'ente interessato prevede espressamente la facoltà del concessionario di autorizzare l'utilizzo della stessa da parte di terzi, senza necessità di specifico assenso di volta in volta da rilasciarsi da parte del concedente.

4. La gestione delle aree pubbliche di fermata, comunque concesse all'ente locale, viene effettuata nei modi previsti dall'articolo 22 e seguenti della L. 8 giugno 1992, n. 142.

5. Nel caso delle aree di competenza del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in relazione alla specifica funzione di accesso all'area aeroportuale di Tessera, le disposizioni di cui ai commi precedenti devono intendersi riferite agli atti di subconcessione emanati dal concessionario di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 938.

Art. 55. Aree di fermata.

1. Nella laguna veneta è istituito un sistema di rive destinate al carico e scarico merci, appositamente segnalate.
2. Per l'approdo a tali rive hanno precedenza le unità adibite al trasporto di cose per conto di terzi, il cui servizio è assimilato a quello pubblico non di linea.
3. Le unità adibite al trasporto di cose per conto proprio possono ormeggiare a tali rive per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, senza comunque intralciare le operazioni alle unità, per le quali l'approdo è riservato.
4. Durante la manovra di accosto e la successiva permanenza all'ormeggio dovranno essere disposti idonei e sufficienti parabordi atti ad impedire il danneggiamento delle rive, delle fondamenta e delle strutture di approdo in genere.
5. Per il carico e lo scarico di materiali sfusi, il conduttore deve stendere tra l'unità e la riva o fondamenta una tela impermeabile, per impedire la caduta in acqua dei materiali stessi.
6. E' vietato lasciare incustodite le unità alle rive di approdo, ad eccezione di quelle regolamentate con sosta a tempo limitato.
7. E' vietato l'ormeggio ai ponti, alle ringhiere, ai muretti ed alle colonne delle balaustre ed a quant'altro non sia appositamente destinato quale attrezzatura di ormeggio (anelli in ferro, pali d'ormeggio, etc.).
8. Alle rive e fondamenta riservate all'ormeggio delle unità adibite alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti urbani, al servizio postale o ad altri servizi pubblici o di pubblico interesse, le unità destinate al trasporto di merci possono approdare, per il solo tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di carico e scarico, senza comunque intralciare le operazioni alle unità, per le quali l'approdo è riservato. E' comunque vietata la sosta dell'unità, anche con il conduttore a bordo.
9. Alle rive e alle fondamenta o ai pontili pubblici riservati alle unità adibite al trasporto di persone non possono essere effettuate operazioni di carico e scarico di merci.

Art. 56. Trasporto di cose.

1. Le unità destinate al trasporto di cose possono essere caricate fino ad una immersione tale da consentire un bordo libero non inferiore a cm 30 misurato dal trincarino.
2. I conduttori delle unità destinate al trasporto di cose debbono regolare il carico e lo scarico delle merci ed il tempo da impiegare nel percorso, in modo da evitare che la bassa marea li costringa a trattenersi in canali stretti, a causa delle secche, impedendo la navigazione ad altre unità o che l'alta marea li metta in condizioni di non poter transitare sotto i ponti.
3. Nei canali urbani è proibito effettuare il trasbordo da un unità all'altra:
 - a) di materiali e merci qualora detta operazione ostruisca il normale transito;
 - b) di merci pericolose e rifiuti;
 - c) di materiali sfusi qualora non si operi con le modalità prevista dall'articolo 55 comma 5.

Art. 57. Disciplina del trasporto di merci pericolose.

1. Le unità adibite al trasporto di sostanze infiammabili, tossiche e radioattive, o di merci comunque pericolose e nocive, devono essere costruite e impiegate in modo tale da evitare qualsiasi danno alle persone, alle cose e all'ambiente, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni imposte dall'autorità che abilita allo svolgimento dell'attività specifica.

Art. 58. Navigazione in convoglio.

1. I convogli di galleggianti lagunari non devono essere lunghi più di 100 metri, misurati dall'estremità più vicina del rimorchiatore o dello spintore; il capo di rimorchio deve essere tenuto corto.
2. La larghezza dei convogli non deve mai essere maggiore della terza parte della larghezza minima dei canali da percorrere, quando si tratti di galleggianti affiancati o della metà quando si tratti di galleggianti singoli, salvo permesso dell'Autorità competente per i casi eccezionali.
3. Nei canali di grande navigazione i rimorchiatori o spintori devono avere potenza sufficiente a far raggiungere al convoglio o al galleggiante rimorchiato o spinto la velocità minima di 6 km/h.
4. In tempo di nebbia i convogli rimorchiati non devono avere lunghezza maggiore di 60 metri come definita al comma 1, ed i galleggianti affiancati non devono essere più di due.

Art. 59. Disciplina della navigazione in tempo di nebbia.

1. Nei casi di nebbia densa per cui la visibilità risulti molto ridotta e tale da non rendere possibile il rilevamento di altre unità, è sospesa la navigazione nei canali urbani principali e secondari, fatta eccezione per i mezzi in servizio pubblico di linea, in servizio di traghetto, dei Vigili del Fuoco, delle Forze di Polizia e per

le idroambulanze.

2. Le gondole adibite ai servizi di traghetto, in tempo di nebbia, devono recare lungo le fiancate catarifrangenti di colore giallo, distanziati tra loro di due metri, un fanale luminoso di colore bianco a prua ed uno di colore giallo a poppa a luce uniforme e continua.

3. Le unità che in tempo di nebbia percorrono i canali di grande navigazione o li attraversano, devono mantenere una velocità quanto più ridotta possibile in relazione alla manovrabilità dell'unità stessa ed in ogni caso tale velocità non deve mai essere superiore agli 8 km/h.

4. In tempo di nebbia è vietato a tutte le unità, ad eccezione di quelle adibite ai servizi pubblici di linea muniti di radar, di percorrere in senso trasversale o diagonale il canale di grande navigazione da San Nicolò di Lido fino all'imboccatura del canale Vittorio Emanuele III, salvo le deroghe concesse dall'Autorità marittima.

5. Alle unità a motore, provviste di segnale acustico e di proiettore fendinebbia, ed a quelle adibite al servizio pubblico di linea provviste anche di apparecchio VHF, è consentito attraversare i canali nei tratti indicati.

6. Durante la nebbia le unità in movimento nei canali di grande navigazione, ad esclusione di quelle adibite al servizio pubblico di linea muniti di radar, devono tenersi quanto più possibile vicino alle sponde o alle briccole.

7. Se, per assoluta necessità, le unità in movimento sono costrette ad attraversare i canali di grande navigazione, devono farlo nei punti fissati per gli attraversamenti emettendo ogni trenta secondi un segnale acustico speciale composto di tre fischi: uno lungo, uno breve, uno lungo.

8. E' vietato a tutte le unità attraversare i canali di grande navigazione se odono nelle vicinanze il fischio di qualche nave in movimento: esse devono ormeggiare provvisoriamente alle rive o alle briccole più vicine.

9. E' vietato alle unità a motore navigare nel canale Vittorio Emanuele III e nei canali di Marghera in tempo di nebbia, dalle ore 6 alle ore 18: sono escluse da tale divieto le unità adibite al servizio di vigilanza lagunare e di rifornimento combustibili..

10. Le unità ormeggiate a briccole od a banchine o affiancate a navi in punti di altre navi o convogli rimorchiati, in tempo di nebbia quando sentono avvicinarsi un'altra unità od una nave debbono emettere segnali acustici per avvertire della loro presenza.

11. E' vietata, in tempo di nebbia, la navigazione nei canali lagunari alle unità a remi e a vela, e a quelle a motore che non possiedono proiettori fendinebbia: tali unità, se sorprese dalla nebbia mentre sono già in movimento, devono ormeggiarsi alle briccole o alla riva più vicina.

12. Tutte le unità sorprese dalla nebbia devono immediatamente accostare sotto le rive arrestandosi o navigando come prescritto.

Art. 60. Navigazione e sosta delle unità al servizio di portatori di handicap.

1. Per la navigazione e la sosta delle unità al servizio di portatori di handicap, le Autorità competenti sono tenute ad allestire apposite strutture di approdo, con la relativa segnaletica, per consentire ed agevolare la loro mobilità, secondo quanto stabilito nell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, recante conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5.

2. Nello svolgimento del servizio di cui al comma precedente, le unità debbono esporre l'apposito contrassegno di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e non sono soggette alle limitazioni alla navigazione ed alla sosta nei canali urbani e nelle zone a traffico limitato.

Art. 61. Navigazione delle unità adibite a servizi di pronto intervento.

1. L'uso della sirena e, se muniti, del fanale lampeggiante blu, è consentito ai conduttori di unità adibite a servizi di polizia o antincendio, di ambulanza e unità assimilate adibite ad altri servizi sanitari di emergenza, solo per motivi di servizio con carattere di urgenza.

2. I conduttori delle unità di cui al comma precedente, per servizi urgenti, se usano la sirena, più il fanale lampeggiante blu se muniti, non sono tenuti ad osservare obblighi, divieti e limitazioni relativi alla navigazione, alle prescrizioni della segnaletica e alle norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti addetti alla polizia della navigazione, nel rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza, con particolare riferimento alla navigazione nelle acque marittime e portuali, e della precedenza comunque concessa alle navi in navigazione nelle acque medesime.

3. Chiunque si trovi sulla rotta di un'unità di cui al comma 1, o comunque nello stesso canale o in prossimità di confluenza con esso, eccetto i casi indicati nell'ultima parte del comma 2, appena udita la sirena ha l'obbligo di lasciare libero il passo, rallentare e disporsi in modo da affrontare le onde in sicurezza e, se necessario, fermarsi.

TITOLO QUINTO - SISTEMA DI RILEVAZIONE

Art. 62. Istituzione di archivi ed anagrafi.

1. Ai fini della sicurezza della navigazione e per rendere disponibili agli enti e alle amministrazioni competenti i dati inerenti allo stato dei canali, delle unità, dei conduttori e loro variazioni, sono istituiti:
 - a) un archivio dei canali;
 - b) un archivio delle unità adibite alla navigazione lagunare;
 - c) un'anagrafe degli abilitati alla navigazione lagunare.
2. Gli archivi e l'anagrafe sono istituiti dal 01.01.2000 e da tale data le autorità competenti si impegnano ad inviare i dati necessari. Le modalità di consultazione sono concordate tra le diverse autorità. La struttura degli archivi e dell'anagrafe è completamente informatizzata e la loro popolazione e aggiornamento avvengono per via telematica, da parte di ciascun ufficio competente alla rilevazione dei dati.
3. Le modalità di realizzazione e di gestione degli archivi e dell'anagrafe sono determinate dalla Commissione di cui all'articolo 70, in base a quanto indicato negli articoli seguenti.

Art. 63. Archivio dei canali.

1. L'archivio dei canali contiene tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico dei canali interni alla laguna veneta con indicazioni del traffico e degli incidenti, è completamente informatizzato e distinto in cinque sezioni:
 - a) sezione "tecnico-giuridica" che contiene, per ogni canale, lo stato tecnico e giuridico, con i relativi dati, riportati su cartografia informatizzata, la sua percorribilità nei vari tratti, le caratteristiche tecniche geometriche e strutturali delle eventuali infrastrutture, le caratteristiche delle unità circolanti e le eventuali limitazioni di traffico anche temporanee, nonché tutte le occupazioni e le pertinenze;
 - b) sezione "traffico" che contiene, per ogni canale, distinto per tratte, l'indicazione del traffico per i vari periodi di tempo e per le diverse categorie di unità;
 - c) sezione "incidenti" che contiene, per ogni canale, l'indicazione degli incidenti localizzati; al riguardo devono essere indicati le coordinate esatte del luogo in cui l'incidente è avvenuto, il tipo od i tipi di unità coinvolte nello stesso con tutti i dati idonei ad identificarle, l'entità e le modalità dell'incidente con le conseguenze dannose alle cose o alle persone; i dati anagrafici degli utenti coinvolti nell'incidente, con l'indicazione del titolo o patente abilitante alla condotta ed anno di rilascio per i conduttori delle unità coinvolte, e dei dati dell'avente diritto sull'unità, se questi non era alla condotta; le sanzioni amministrative, principali e accessorie, irrogate a seguito dell'incidente stesso;
 - d) sezione "flussi", che contiene, per ogni canale, i dati inviati periodicamente dalle autorità competenti relativi alle indicazioni fornite dai dispositivi di monitoraggio di cui all'articolo 67.

Art. 64. Archivio delle unità adibite alla navigazione lagunare.

1. L'archivio delle unità adibite alla navigazione lagunare contiene tutti i dati relativi alle unità iscritte nei registri delle autorità marittime e della navigazione interna nella cui circoscrizione ricadono acque appartenenti alla laguna veneta, è completamente informatizzato ed è così articolato:
 - a) sezione "abilitazioni", che contiene, per ogni unità, tutte le caratteristiche tecniche individuate nel corso delle operazioni di abilitazione alla navigazione;
 - b) sezione "anagrafica", che contiene, per ogni unità, tutti i dati anagrafici delle persone fisiche e giuridiche che risultino proprietarie, comproprietarie, usufruttuarie, locatarie con facoltà di acquisto o armatrici, dai registri di iscrizione o che si siano dichiarate tali in sede di abilitazione alla navigazione;
 - c) sezione "registrazioni", che contiene, per ogni unità, i dati di identificazione, i dati relativi al rilascio dei documenti abilitanti alla navigazione, i dati relativi al trasferimento o alla cancellazione dai registri;
 - d) sezione "servizi pubblici", che contiene, per ogni unità, gli estremi delle licenze, concessioni o autorizzazioni rilasciare a favore di unità adibite ad uso di terzi;
 - e) sezione "incidenti", che contiene, per ogni unità, i dati relativi agli incidenti in cui l'unità è stata coinvolta.
2. Ai soli fini statistici le autorità competenti comunicano i dati identificativi delle unità iscritte in speciali ruoli, elenchi o registri, diversi da quelli ordinari tenuti dalle autorità della navigazione marittima o interna, abitualmente operanti nella laguna veneta.

Art. 65. Anagrafe degli abilitati alla navigazione lagunare.

1. L'anagrafe degli abilitati alla navigazione lagunare contiene i dati relativi alle abilitazioni alla condotta di unità e dei relativi apparati motori rilasciate da uffici nelle cui circoscrizioni ricadono acque appartenenti alla laguna veneta, è completamente informatizzata ed è così articolata:
 - a) sezione "abilitazioni" che contiene, per ogni persona, tutti i dati relativi all'iscrizione nei registri e matricole e, per ognuna delle abilitazioni conseguite, i dati di emissione del libretto di navigazione, del foglio di ricognizione o della patente, di rilascio delle qualifiche, titoli professionali, patenti, nonché a tutti i procedimenti successivi quali il rilascio, il rinnovo, la revisione, la sospensione, la revoca, la cancel-

lazione; contiene inoltre i dati relativi al conseguimento dell'iscrizione ai ruoli dei conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea di cui alla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, e dell'attestato di capacità professionale per il trasporto di merci per via navigabile di cui al D.M. 5 agosto 1993, n. 368;

- b) sezione "anagrafica" che contiene, per ogni persona, tutti i dati anagrafici;
- c) sezione "infrazioni" che contiene, per ogni persona, tutti i dati relativi alle infrazioni commesse, con l'indicazione del luogo, della data, del tipo di infrazione e dell'organo accertatore con menzione del verbale di contestazione e dei dati di identificazione dell'unità con la quale l'infrazione stessa è stata commessa;
- d) sezione "sanzioni" che contiene, per ogni persona, tutti i dati relativi alle sanzioni irrogate sia che trattasi di sanzione amministrativa pecuniaria sia di sanzione amministrativa accessoria, sia di sanzione penale, sia di sanzione amministrativa accessoria alla sanzione penale, a seguito di infrazione alle norme della navigazione e dell'esercizio dei relativi servizi;
- e) sezione "incidenti" che contiene, per ogni persona, tutti i dati relativi agli incidenti in cui è stata coinvolta, con l'indicazione, per ciascun incidente, dei dati dell'unità, delle modalità, del tempo e del luogo ove lo stesso si sia verificato, della natura e dell'entità dei danni, delle conseguenze che ne siano derivate, nonché i dati relativi allo stato dei procedimenti in corso fino alla applicazione delle sanzioni di cui alla lettera d).

Art. 66. Sistema integrato di rilevamento, controllo e gestione della navigazione lagunare.

1. Ai fini del controllo della navigazione lagunare, con particolare riguardo alla sicurezza della navigazione, al rispetto delle regole ed alla salvaguardia dell'ambiente, viene istituito un Sistema Integrato di Rilevamento e Controllo della Navigazione Lagunare unificato in tutta la laguna veneta, basato sulla tecnologia di localizzazione e monitoraggio delle unità a mezzo Differential Global Positioning System (DGPS) con trasmissione continua dei dati in centrale operativa e ripetizione a bordo, riservato alle unità a motore strumentabili ai sensi del successivo comma 2, eventualmente integrato da una rete fissa di marker e di telecamere ad inseguimento di immagini per le aree di mancanza di segnale e per le unità non strumentabili. Il sistema stesso potrà essere continuamente rivisto e integrato nelle sue componenti tecnologiche in conseguenza delle innovazioni delle stesse, al fine di migliorarne costantemente l'efficienza e l'efficacia.

2. Il sistema è realizzato e gestito in regime di convenzione tra le autorità competenti alla polizia della navigazione sulle acque della laguna veneta e sulla vigilanza sui servizi di trasporto acqueo, anche tramite affidamento a terzi; il gestore ne definisce la configurazione e i componenti tecnologici, con particolare riguardo alla strumentazione da installare a bordo delle unità, e le sue modalità di impiego.

3. Sono tenute a dotarsi degli apparati di bordo, secondo le specifiche di compatibilità approvate e con oneri di installazione e manutenzione a proprio carico:

- a) le unità lagunari a motore adibite a servizi pubblici di navigazione lagunare (trasporto pubblico di linea e non di linea, trasporto di cose per conto di terzi, rimorchio e traino, trasporto rifiuti urbani, servizi di soccorso);
- b) le unità lagunari a motore adibite a servizi pubblici marittimi di trasporto di persone e merci regionale e locale, con approdi compresi nella laguna veneta;
- c) le unità lagunari a motore adibite alla pesca professionale lagunare;
- d) le unità lagunari che per servizio svolto o particolari caratteristiche tecniche, debitamente rilevate dagli organismi che ne consentono l'utilizzo, devono essere poste sotto controllo per motivi di pubblico interesse.

4. L'obbligo di installazione degli apparati di bordo viene annotato sulla licenza di navigazione in relazione alla destinazione e all'uso per i quali viene rilasciata o aggiornata, e l'adempimento ad esso viene accertato in sede di visite iniziali o periodiche per il rilascio dei documenti relativi alla sicurezza della navigazione, previa verifica che il dispositivo installato sia stato dichiarato di "tipo approvato" ai sensi dell'articolo 11 della l. 5 giugno 1962, n. 616.

5. La navigazione nella laguna veneta delle unità di cui sopra, prive del predetto apparato o con l'apparato incompleto, parzialmente funzionante o non funzionante, salvo casi di forza maggiore, o manomesso al fine di alterarne il funzionamento, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1231 del codice della navigazione.⁽¹¹⁾

6. Gli esercenti di attività che richiedono l'impiego di unità lagunari possono ottenere l'installazione di sistemi utente, all'esclusivo fine del monitoraggio delle unità utilizzate: in tal caso l'esercente del sistema è autorizzato a sottoscrivere apposite convenzioni, che dovranno prevedere le necessarie limitazioni di accesso ai dati non di pertinenza dell'interessato e l'integrale copertura dei costi a suo carico.

⁽¹¹⁾ comma annullato dall'organo di controllo con ordinanza prot. Co.Re.Co. n. 96/AP del 10.08.98 attualmente in vigore a seguito di sospensione di detto provvedimento con ordinanza del Tar Veneto n. 200200449 del 03.07.02

Art. 67. Dispositivi di monitoraggio.

1. Nell'ambito dell'intero sistema della laguna veneta devono essere installati dispositivi di monitoraggio per il rilevamento delle condizioni meteomarine, con particolare riferimento all'altezza della marea, al livello del moto ondoso e alle condizioni di visibilità derivanti dalla presenza di nebbia, e delle condizioni di traffico, i cui dati sono destinati alla costituzione e all'aggiornamento dell'archivio dei canali e al controllo dei punti di maggior congestione.
2. I dispositivi di monitoraggio del traffico e del moto ondoso sono installati dalle autorità competenti nei luoghi di ciascun canale in cui l'installazione risulti più opportuna, appositamente concordati tra le medesime in sede tecnica.
3. L'installazione, la custodia e la manutenzione di tali dispositivi spetta all'autorità competente, che vi può provvedere anche a mezzo del soggetto affidatario del sistema di controllo e gestione di cui all'articolo precedente. Ciascuna autorità è tenuta ad inviare, con periodicità e modalità concordate, i dati tratti dai dispositivi di monitoraggio all'archivio dei canali.
4. I dispositivi di monitoraggio impiegati devono essere dichiarati di "tipo approvato" ai sensi dell'articolo 11 della l. 5 giugno 1962, n. 616.

TITOLO SESTO - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 68. Sanzioni amministrative. ⁽¹²⁾

1. Le violazioni alle norme di comportamento di cui al titolo IV, in base alle specifiche ordinanze emanate dalle autorità competenti, sono sanzionate ai sensi dell'articolo 1174, comma 2, del codice della navigazione, ove il fatto non costituisca violazione in materia di sicurezza della navigazione.

⁽¹²⁾ articolo annullato dall'organo di controllo con ordinanza prot. Co.Re.Co. n. 96/AP del 10.08.98 attualmente in vigore a seguito di sospensione di detto provvedimento con ordinanza del Tar Veneto n. 200200449 del 03.07.02

Art. 69. Adeguamento degli atti amministrativi.

1. Le autorità competenti adottano le necessarie modificazioni e integrazioni agli atti amministrativi in vigore per adeguarli a quanto disposto dal presente regolamento, ove necessario, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso e delle sue eventuali successive modificazioni.

Art. 70. Commissione consultiva mista.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è costituita una Commissione consultiva mista, così composta:

1. Presidente: il dirigente del servizio mobilità e trasporti della Provincia di Venezia;
2. membri effettivi:
 - a) un rappresentante dell'Ispettorato di Porto di Venezia;
 - b) un rappresentante della Direzione Viabilità e Trasporti della Regione Veneto;
 - c) un rappresentante del Comune di Venezia;
 - d) un rappresentante del Comune di Chioggia;
 - e) un rappresentante dell'Autorità Portuale di Venezia;
 - f) un rappresentante della Capitaneria di Porto di Venezia;
 - g) un rappresentante della Capitaneria di Porto di Chioggia;
 - h) un rappresentante del Magistrato alle Acque di Venezia;
 - i) un rappresentante del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
 - j) un rappresentante del Ministero dell'Ambiente - ufficio di Venezia;
 - k) un rappresentante degli enti tecnici competenti in materia di sicurezza della navigazione.

Funge da segretario un funzionario del servizio mobilità e trasporti della Provincia di Venezia, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, nominato dalla Giunta Provinciale.

2. Per ogni membro effettivo viene designato un supplente.

3. La Commissione viene affiancata da tre esperti rispettivamente di diritto amministrativo e della navigazione, di tecnologia della navigazione e di ambiente, con particolare esperienza in campo lagunare, da nominarsi in accordo tra le autorità competenti.

4. *Ai membri della Commissione ed* ⁽¹³⁾ Agli esperti viene riconosciuto un gettone giornaliero di presenza nella misura determinata dalla Giunta Provinciale.

5. La Commissione ha sede presso la Provincia di Venezia.

[6. La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno.] ⁽¹⁴⁾

7. I compiti della Commissione sono:

- a) vigilare sull'applicazione del presente regolamento da parte delle amministrazioni interessate, con possibilità di accesso agli atti;

- b) elaborare proposte di modificazioni e integrazioni del regolamento nonché di altre norme da emanarsi da parte degli organismi rappresentati, che si rendessero necessari od opportuni per conseguire pienamente gli scopi di cui all'articolo 1 nel rispetto dei principi ivi indicati;
- c) facilitare i rapporti tra gli organismi rappresentati e con quelli incaricati dell'esecuzione delle prescrizioni previste nel regolamento;
- d) risolvere le difficoltà risultanti dall'applicazione del regolamento, formulando proposte agli organi interessati;
- e) mantenere i rapporti con altri organismi amministrativi e privati che si occupano di questioni inerenti anche alla navigazione.

⁽¹³⁾ parole annullate dall'organo di controllo con ordinanza prot. Co.Re.Co. n. 96/AP del 10.08.98 attualmente in vigore a seguito di sospensione di detto provvedimento con ordinanza del Tar Veneto n. 200200449 del 03.07.02

⁽¹⁴⁾ comma annullato dall'organo di controllo con ordinanza prot. Co.Re.Co. n. 96/AP del 10.08.98 attualmente in vigore a seguito di sospensione di detto provvedimento con ordinanza del Tar Veneto n. 200200449 del 03.07.02

Art. 71. Norme transitorie relative alle unità lagunari.

1. I natanti da diporto a motore esistenti potranno continuare a navigare senza contrassegni di identificazione fino ad un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Entro la medesima data dovranno essere regolarizzate le nuove iscrizioni delle altre unità lagunari nei registri indicati, secondo l'impiego effettivo.
3. Gli uffici competenti, in accordo tra loro, riordinano i registri al fine di semplificarne la gestione e conformarla alle norme del presente regolamento, procedendo d'ufficio e comunque semplificando al massimo gli adempimenti a carico dei proprietari o armatori, senza oneri aggiuntivi a loro carico.

Art. 72. Norme transitorie relative ai servizi di trasporto pubblico in acque marittime e portuali. ⁽¹⁵⁾

1. Gli esercenti servizi di trasporto di persone nella laguna veneta in acque marittime e portuali, con unità iscritte nei registri delle navi minori della navigazione marittima, abilitate al trasporto di passeggeri in navigazione nazionale locale limitata alla laguna veneta, devono presentare al comune competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, domanda di rilascio delle prescritte autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente con natante a motore di cui all'articolo 5 comma 4 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63. La domanda dovrà essere corredata da:

- a) certificato attestante l'avvenuta iscrizione dell'impresa richiedente alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia, per l'esercizio dello specifico servizio;
- b) documentazione attestante l'esercizio dello specifico servizio con l'unità per cui viene richiesta l'autorizzazione;
- c) iscrizione nell'apposito ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia da parte dei soggetti indicati nella legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63.

2. Il comune competente, accertato il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, entro diciotto mesi dalla data di presentazione della domanda provvede al rilascio della specifica autorizzazione, avente validità limitata esclusivamente alle acque marittime e portuali, per la singola unità indicata, a nome del soggetto richiedente di cui alla lettera a) del comma precedente e previa verifica della presenza e funzionalità degli apparati di bordo di cui all'articolo 66: l'autorizzazione non consente l'esercizio del servizio in acque interne e lagunari.

3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente viene negato qualora il soggetto richiedente sia incorso in infrazioni che comportano la revoca, come previsto agli articoli 41, comma 1, e 42, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle unità con stazza lorda superiore a 10 tonnellate e portata superiore alle 20 persone, che risultano avere esercitato lo specifico servizio entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, il requisito di cui alla lettera a) del primo comma deve essere posseduto dal richiedente alla stessa data.

⁽¹⁵⁾ articolo annullato dall'organo di controllo con ordinanza prot. Co.Re.Co. n. 96/AP del 10.08.98 attualmente in vigore a seguito di sospensione di detto provvedimento con ordinanza del Tar Veneto n. 200200449 del 03.07.02

Art. 73. Norme transitorie relative al personale addetto a servizi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'esercizio dell'attività al personale addetto a servizi di trasporto pubblico non di linea che risulti regolarmente iscritto al ruolo dei conducenti di natanti a motore adibiti a servizi pubblici non di linea per il trasporto di persone di cui all'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 istituito presso la CCIAA di Venezia, entro la data di entrata in vigore del presente regolamento o a seguito di esami ban-

diti entro la medesima data, in possesso dei titoli professionali richiesti, per il tipo di nave, dal regolamento per la navigazione marittima. A tal fine, la qualifica di autorizzato viene rilasciato di diritto, a prescindere dalla categoria d'iscrizione, su richiesta dell'interessato, con la dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità morale previsti dall'art. 52 del regolamento per la navigazione interna e dei requisiti di idoneità fisica previsti dai regolamenti comunali per l'esercizio del servizio.

2. Il rilascio va dimostrato alla Provincia di Venezia entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a pena di cancellazione dal ruolo.

MISURAZIONE DEL RUMORE EMESSO DALLE UNITÀ LAGUNARI A MOTORE

1. Condizioni di funzionamento dell'unità

Il rumore è misurato al passaggio dell'unità a vuoto e con l'organo di propulsione funzionante alla potenza massima, o comunque al regime di potenza cui corrisponde il rumore più intenso.

Durante le misurazioni, tutti gli apparecchi ausiliari necessari in caso di servizio prolungato devono funzionare normalmente.

L'organo di propulsione sarà portato in condizioni normali di funzionamento prima dell'inizio delle misurazioni.

1. Apparecchi e unità di misura

Per le misurazioni saranno impiegati solo fonometri di precisione o sistemi di misurazione equivalenti che soddisfano alla raccomandazione n. 651 classe 1 della CEI.

Le misurazioni saranno eseguite adottando il livello sonoro secondo la curva ponderale A e i tempi di "risposta rapida".

Prima di ogni serie di misurazioni, gli apparecchi saranno verificati servendosi di una sorgente sonora campione. I fonometri e i calibratori di frequenza devono essere controllati ogni anno dall'autorità competente.

2. Luogo delle misurazioni

Le misurazioni del rumore saranno effettuate da un luogo che si inoltri il più lontano e avanzato possibile sul piano dell'acqua.

Fino a una distanza di 25 m non deve esserci alcun ostacolo tale da perturbare il campo sonoro, inoltre fino a una distanza di 50 m dal microfono non deve esserci alcun ostacolo importante che presenti una superficie riflettente di grande dimensione, quale un edificio o altro.

3. Rumori perturbatori e influenza del vento

Sul luogo delle misurazioni, i rumori ambientali e gli eventuali movimenti dell'acqua provocati dal vento devono essere almeno di 10 dB(A) inferiori al livello sonoro del rumore da misurare dell'unità in funzione. Un dispositivo di protezione contro il vento sarà adattato al microfono. Non si eseguiranno misurazioni con vento di velocità superiore a 5 m/sec.

Durante le misurazioni nessuno deve trovarsi tra l'unità da esaminare e il microfono o immediatamente dietro il microfono.

4. Percorsi di prova, posizione del microfono

Il percorso di prova deve essere segnalato. Il punto di partenza deve trovarsi a una distanza sufficiente da garantire il funzionamento regolare dell'organo di propulsione al momento del passaggio davanti al microfono.

Il microfono verrà sistemato a un'altezza dalla superficie dell'acqua da 2 m a 6 m, e sarà orientato perpendicolarmente al percorso di prova, a un'altezza da 1,2 m a 1,5 m rispetto alla superficie riflettente solida sulla quale è sistemato. Per le misurazioni, la distanza tra il bordo esterno dell'unità e il microfono sarà di 25 m.

5. Numero delle misurazioni e livello sonoro determinato

Le misurazioni devono essere eseguite almeno durante due passaggi in entrambi i sensi. Il risultato di misurazione è il livello sonoro massimo misurato durante ogni passaggio, arrotondato al valore intero più vicino. Il valore massimo misurato è quello valido.

Se il risultato supera il valore massimo ammissibile sarà eseguita un'altra serie di misurazioni, con due passaggi nelle due direzioni. In tal caso è determinante il secondo dei risultati più elevati ottenuti.

Per tenere conto dell'eventuale errore dovuto all'imprecisione degli apparecchi utilizzati, i risultati ottenuti durante le misurazioni devono essere abbassati di 1 dB(A).

Allegato B'

CURVA DI RESISTENZA RESIDUA DELLA CARENA DELLE UNITÀ LAGUNARI

vedi diagramma allegato

Allegato C

LIMITI SPECIFICI DI POTENZA MASSIMA EFFETTIVA DELL'APPARATO MOTORE DELLE UNITÀ LAGUNARI

<i>Unità adibite a servizi di trasporto pubblico non di linea</i>	
<i>taxi</i>	<i>100 HP</i>
<i>noleggio con conducente sino a 5 tsl</i>	<i>100 HP</i>
<i>noleggio con conducente oltre 10 tsl - Gran Turismo</i>	<i>150 HP</i>
<i>Natanti da diporto a motore in navigazione nelle acque lagunari e urbane</i>	<i>20 HP</i>

FIGURE E TABELLE DELLA SEGNALETICA VERTICALE DI CUI ALL'ART. 18

A. SEGNALI DI DIVIETO

A.1 Divieto di passaggio (segnale generale)



A.2 Divieto per le unità a motore



A.3 Divieto per le unità a motore specifiche (con pannello integrativo)



A.4 Divieto per le unità di lunghezza maggiore di quella indicata



A.5 Divieto per le moto d'acqua



A.6 Divieto per lo sci nautico



A.7 Divieto per le unità a vela



A.8 Divieto per le tavole a vela



A.9 Divieto per le unità a remi nei canali urbani di Venezia




A.10 Divieto per le unità a remi negli altri canali




A.11 Divieto di rimorchio




A.12 Divieto di sorpasso



A.13 Divieto di affiancamento (nei canali con navigazione a destra)



A.14 Divieto di affiancamento (nei canali con navigazione a sinistra)



A.15 Divieto di evoluzione



A.16 Divieto di stazionamento (ormeggio o ancoraggio)



A.17 Divieto di stazionamento (ormeggio o ancoraggio) e di fermata



A.18 Divieto di ormeggio



A.19 Divieto di ancoraggio



A.20 Divieto di produrre moto ondoso o restia



A.21 Divieto di segnalazioni acustiche



A.22 Divieto di pesca



A.23 Divieto di spargimento di sostanze inquinanti



B. SEGNALI DI OBBLIGO

B.1 Obbligo di osservare limitazioni e prescrizioni particolari (con pannello integrativo)



B.2 Obbligo di tenere la mano destra nei canali urbani principali (solo per le unità a motore)



B.3 Obbligo di tenere la mano sinistra nei canali urbani



B.4 Obbligo di tenere la mano destra nei canali lagunari e marittimi



B.5 Obbligo di tenere i gruppi o i pali a destra nei canali segnalati da un lato solo



B.6 Obbligo di tenere i gruppi o i pali a sinistra nei canali segnalati da un lato solo



B.7 Obbligo di dare la precedenza nei passi stretti a senso unico alternato nei canali in cui si tiene la mano destra



B.8 Obbligo di dare la precedenza nei passi stretti a senso unico alternato nei canali in cui si tiene la mano sinistra



B.9 Obbligo di seguire la direzione indicata (diritto)



B.10 Obbligo di seguire la direzione indicata (a destra)



B.11 Obbligo di seguire la direzione indicata (a sinistra)



B.12 Obbligo di svoltare nella direzione indicata (a destra)



B.13 Obbligo di svoltare nella direzione indicata dalla freccia (a sinistra)



B.14 Obbligo di navigare alla distanza minima indicata dal lato del canale



B.15 Obbligo di osservare una prudenza particolare in avvicinamento a tratti a senso unico alternato



B.16 Obbligo di fermarsi nelle condizioni previste (ponti mobili o chiuse)



B.17 Obbligo di rispettare il limite di velocità indicato in chilometri orari (km/h)



B.18 Obbligo di collegamento radiotelefonico sul canale indicato



B.19 Obbligo di osservare una prudenza particolare attraversando il canale principale



B.20 Obbligo di non immettersi nel canale principale



C. SEGNALI DI LIMITAZIONE

C.1 Altezza del passaggio limitata (sul livello medio del mare)



C.2 Transito limitato alle unità di larghezza non superiore a quella indicata



C.3 Profondità dell'acqua limitata (dal livello medio del mare)



D. SEGNALI DI INDICAZIONE

D.1 Permesso di passaggio (segnale generale)



D.2 Permesso di stazionamento (ormeggio o ancoraggio)



D.3 Permesso di ormeggio



D.4 Permesso di ancoraggio



D.5 Permesso per le moto d'acqua



D.6 Permesso per lo sci nautico



D.7 Permesso per le unità a vela



D.8 Permesso per le tavole a vela



D.9 Transito riservato alle unità a remi nei canali urbani di Venezia



D.10 Transito riservato alle unità a remi negli altri canali



D.11 Permessso di mettere in acqua le unità e di toglierle



D.12 Transito consentito in affiancamento ad un numero massimo di gondole indicato nel pannello integrativo (Canal Grande)



D.13 Area di evoluzione



D.14 Fine di un divieto o di un obbligo



D.15 Direzione raccomandata (diritto)



D.16 Direzione raccomandata (a destra)



D.17 Direzione raccomandata (a sinistra)



D.18 Svolta nella direzione raccomandata (a destra)



D.19 Svolta nella direzione raccomandata (a sinistra)



D.20 Senso unico (verso destra)



D.21 Senso unico (verso sinistra)



D.22 Distributore di carburante



D.23 Officina nautica



D.24 Attraversamento di una
linea elettrica ad alta tensione



D.25 Scarico autorizzato di
materiali di risulta (sacca)



**E. SEGNALI DI
PERICOLO**

E.1 Lavori in corso



E.2 Canale o passo stretto



E.3 Ostacolo isolato e direzione
di aggiramento (a sinistra)



E.4 Ostacolo isolato e direzione
di aggiramento (a destra)



E.5 Pericolo generico (con
pannello integrativo)



**F. SEGNALI DI
PRECEDENZA**

F.1 Diritto di precedenza



F.2 Fine del diritto di pre-
cedenza



F.3 Obbligo di dare la precedenza all'incrocio o confluenza



F.4 Diritto di precedenza nei passi stretti a senso unico alternato nei canali in cui si tiene la mano destra




F.5 Diritto di precedenza nei passi stretti a senso unico alternato nei canali in cui si tiene la mano sinistra



F.6 Incrocio con un canale avente diritto di precedenza



F.7 Immissione in un canale avente diritto di precedenza



F.8 Presegnalazione di un incrocio con precedenza regolata da un semaforo



G. SEGNALI DI INDICAZIONE DELLA GIURISDIZIONE SULLA NAVIGAZIONE E DEL TERRITORIO

G.1 Acque sotto la giurisdizione dell' Autorità Marittima indicata (regolamentazione della navigazione marittima)



G.2 Acque sotto la giurisdizione del Magistrato alle Acque di Venezia (regolamentazione della navigazione interna)



G.3 Acque sotto la giurisdizione del Comune indicato (regolamentazione della navigazione interna)



G.4 Confine della laguna veneta (con terminazione lagunare)



G.5 Confine del territorio del Comune indicato



G.6 Segnale di denominazione di canale marittimo o lagunare



H. PANNELLI INTEGRATIVI

I segnali possono essere integrati con

H.1 Pannelli indicanti la distanza a partire dalla quale va osservata la prescrizione o la particolarità indicata, disposti sopra il segnale



Esempio: a 1000 m obbligo di non superare 11 km/h

H.3 Pannelli recanti spiegazioni e indicazioni complementari, disposti sotto il segnale



Esempio: approdi riservati alle unità in servizio di linea

H.2 Frecche indicanti la direzione del settore al quale si applica la prescrizione indicata



Esempio: permesso di stazionamento

INDICE

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1. Principi generali	2
Art. 2. Navigazione lagunare	2
Art. 3. Esclusione	2
Art. 4. Definizione e classificazione delle acque e dei canali navigabili	3
Art. 5. Definizione e disciplina delle unità lagunari	3
Art. 6. Disciplina dei servizi di trasporto pubblico nella laguna veneta	3
Art. 7. Regolamentazione della navigazione	4
Art. 8. Competizioni e manifestazioni nautiche	4
Art. 9. Limitazioni e divieti di navigazione	4
Art. 10. Trasporti e navigazione eccezionali	4
Art. 11. Servizi di polizia della navigazione lagunare	4
TITOLO SECONDO - TUTELA DELL'AMBIENTE E ORGANIZZAZIONE DELLA NAVIGAZIONE	5
Art. 12. Protezione dei segnalamenti dei canali	5
Art. 13. Protezione delle opere	5
Art. 14. Manutenzioni e rifornimenti	5
Art. 15. Scarico di rifiuti e sostanze inquinanti . ⁽⁶⁾	5
Art. 16. Protezione contro le emissioni nocive	5
Art. 17. Pianificazione della navigazione	5
Art. 18. Segnaletica della navigazione	5
TITOLO TERZO - DELLE UNITÀ LAGUNARI.....	6
Art. 19. Unità con scafo in metallo	6
Art. 20. Dispositivi di equipaggiamento e dotazioni di bordo	6
Art. 21. Requisiti di idoneità alla navigazione lagunare . ⁽⁷⁾	7
Art. 22. Trasporti e servizi speciali in conto proprio	7
Art. 23. Servizio pubblico di trasporto di cose per conto di terzi, rimorchio e traino	8
Art. 24. Servizio pubblico non di linea per trasporto di persone	8
Art. 25. Servizi di trasporto specifici di persone per conto terzi	8
Art. 26. Servizio pubblico di linea per trasporto di persone e cose	9
Art. 27. Unità per la pesca professionale	9
Art. 28. Documenti di bordo	9
Art. 29. Comunicazione tra gli uffici	9
Art. 30. Caratteristiche dei dati di identificazione	9
Art. 31. Marche di massima immersione	10
Art. 32. Contrassegni di identificazione dei natanti da diporto a motore	10
Art. 33. Trasferimento di proprietà	10
Art. 34. Procedure per l'assegnazione, rilascio e registrazione dei contrassegni	10
Art. 35. Conduttore	11
Art. 36. Requisiti per il comando e la condotta di unità lagunari	11
TITOLO QUARTO - NORME DI COMPORTAMENTO.....	11
Art. 37. Principio generale della navigazione	11
Art. 38. Velocità	12
Art. 39. Limiti di velocità	12
Art. 40. Precauzioni	12
Art. 41. Posizione delle unità nei canali	13
Art. 42. Precedenza	13
Art. 43. Sorpasso	13
Art. 44. Distanza di sicurezza	14
Art. 45. Incrocio di unità nei canali o passi stretti	14
Art. 46. Segnalazioni visive e illuminazione delle unità	14
Art. 47. Cambiamento di direzione o altre manovre	14
Art. 48. Entrata nei canali di grande navigazione	14
Art. 49. Limitazione dei rumori	14
Art. 50. Uso dei dispositivi di segnalazione acustica	14
Art. 51. Impiego delle tavole a vela (windsurf)	14
Art. 52. Fermata e sosta delle unità	15
Art. 53. Divieto di fermata e di sosta delle unità	15
Art. 54. Disciplina generale delle aree pubbliche di fermata	15
Art. 55. Aree di fermata	16

Art. 56. Trasporto di cose	16
Art. 57. Disciplina del trasporto di merci pericolose	16
Art. 58. Navigazione in convoglio	16
Art. 59. Disciplina della navigazione in tempo di nebbia	16
Art. 60. Navigazione e sosta delle unità al servizio di portatori di handicap	17
Art. 61. Navigazione delle unità adibite a servizi di pronto intervento	17
TITOLO QUINTO - SISTEMA DI RILEVAZIONE	17
Art. 62. Istituzione di archivi ed anagrafi	18
Art. 63. Archivio dei canali	18
Art. 64. Archivio delle unità adibite alla navigazione lagunare	18
Art. 65. Anagrafe degli abilitati alla navigazione lagunare	18
Art. 66. Sistema integrato di rilevamento, controllo e gestione della navigazione lagunare	19
Art. 67. Dispositivi di monitoraggio	19
TITOLO SESTO - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	20
Art. 68. Sanzioni amministrative ⁽¹²⁾	20
Art. 69. Adeguamento degli atti amministrativi	20
Art. 70. Commissione consultiva mista	20
Art. 71. Norme transitorie relative alle unità lagunari	21
Art. 72. Norme transitorie relative ai servizi di trasporto pubblico in acque marittime e portuali ⁽¹⁵⁾	21
Art. 73. Norme transitorie relative al personale addetto a servizi di trasporto pubblico	21
MISURAZIONE DEL RUMORE EMESSO DALLE UNITÀ LAGUNARI A MOTORE	23
CURVA DI RESISTENZA RESIDUA DELLA CARENA DELLE UNITÀ LAGUNARI	24
LIMITI SPECIFICI DI POTENZA MASSIMA EFFETTIVA DELL'APPARATO MOTORE DELLE UNITÀ LAGUNARI	25
FIGURE E TABELLE DELLA SEGNALETICA VERTICALE DI CUI ALL'ART. 18	26